

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1822

DEL 12/04/2012

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” - Prima sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Cossu Simone (CUAA: CSSSMN90E02I452Q).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna - Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”;
- PREMESSO** che il 28/10/2009 il Sig. Cossu Simone ha presentato domanda di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 5926/2010 del 17/12/2009, veniva approvata la Graduatoria provvisoria unica Regionale delle domande relative alla prima sottofase.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1822

DEL 12/04/2012

L'istanza del Sig. Cossu occupava una posizione utile in graduatoria ai fini del finanziamento;

PREMESSO che il Sig. Cossu ha dichiarato in domanda di insediarsi in un'azienda che al momento dell'insediamento assicurava un Reddito Lordo Standard (RLS) maggiore a 10 UDE (Unità di Dimensione Economica Europea) e un fabbisogno di manodopera annua maggiore a 1 ULA (Unità Lavorativa Annuale). Inoltre, il Richiedente ha assunto in domanda i seguenti impegni: **1)** applicare, nell'azienda oggetto dell'insediamento, il metodo di produzione biologica ai sensi del Reg. (CEE) n° 2092/91; **2)** partecipare a una Organizzazione di Produttori riconosciuta o in prericonoscimento;

PREMESSO che, con nota prot. n. 10502 del 14/07/2010, il Servizio Territoriale del Nuorese ha comunicato al Richiedente il preavviso di decadenza dell'istanza, per il mancato completamento della domanda d'aiuto previsto dal bando al punto 10);

PREMESSO che il 19/07/2010 la ditta Cossu ha trasmesso al Servizio Territoriale le copie cartacee del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) e della Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, giustificando il ritardo nella consegna della documentazione con il *"mancato allineamento dei dati catastali nel fascicolo aziendale"*;

PREMESSO che, con nota n° 2085 del 01/03/2011, il Servizio Territoriale ha richiesto alla Ditta la seguente documentazione integrativa: corografia e planimetria aziendale; copia del contratto d'affitto dei terreni aziendali; certificazione attestante la partecipazione ad una Organizzazione di produttori; certificazione attestante l'applicazione del metodo di produzione biologica; dichiarazione di superficie vitata; fatture e/o documenti attestanti l'acquisto/vendita di attrezzature/materiale per la coltivazione del frutteto e delle colture ortive; copia della concessione all'emungimento dell'acqua per uso irriguo;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1822

DEL 12/04/2012

PREMESSO che, con nota pervenuta al Servizio Territoriale il 28/03/2011, la Ditta ha chiesto una proroga di sei mesi per la dimostrazione della situazione aziendale dichiarata nel PSA, affermando che il conseguimento dei requisiti era stato impossibile per le seguenti cause: *“1) avversità atmosferiche (le precipitazioni piovose e nevose hanno impedito il regolare svolgimento delle attività agricole programmate); 2) situazione catastale (da sopralluoghi effettuati ci si è resi conto che i mappali a suo tempo indicati non coincidevano con la realtà territoriale, si è quindi proceduto alla regolarizzazione;”*

PREMESSO che, con nota n° 3513 del 31/03/2011, il Servizio Territoriale ha comunicato alla Ditta l'accoglimento parziale della suddetta richiesta, con la concessione di una proroga di trenta giorni per la presentazione della documentazione;

PREMESSO che il 22/04/2011 la Ditta ha trasmesso al Servizio Territoriale i seguenti documenti: copia del contratto d'affitto, corografia IGM e planimetria aziendale, riservandosi di presentare la restante documentazione;

PREMESSO che, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla Ditta, in data 01/06/2011, il Tecnico istruttore ha effettuato un sopralluogo presso l'azienda, alla presenza del Sig. Cossu e del Tecnico incaricato;

PREMESSO che, con nota n° 6681 del 20/06/2011, il Servizio Territoriale ha comunicato alla Ditta il preavviso di rigetto dell'istanza, in quanto dall'accertamento effettuato *in situ* era risultato un ordinamento colturale non coerente con quanto indicato nel PSA. Infatti, la Ditta risultava insediata in una azienda che al momento dell'insediamento possedeva un Reddito Lordo Standard pari a 6,96 UDE e un fabbisogno di manodopera corrispondente a 0,43 ULA. Tali valori erano inferiori alle dimensioni minime aziendali di ingresso (RLS pari ad almeno 8 UDE e fabbisogno di manodopera pari ad almeno 0,8 ULA) previste dal bando al punto 6.2.5. Inoltre, era stato accertato che la Ditta non possedeva i requisiti di priorità dichiarati in domanda, relativi alla “Validità

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1822

DEL 12/04/2012

economica dell'attività d'impresa", allo "Sviluppo sostenibile" e alla "Partecipazione a forme di aggregazione della produzione", per i quali le erano stati attribuiti i relativi punteggi premianti. La Ditta veniva informata della facoltà di presentare documenti, memorie ed opposizioni scritte, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione;

PREMESSO

che la Ditta non ha presentato controdeduzioni alle contestazioni mosse dall'Ufficio istruttore. Di conseguenza, con Determinazione n° 2953 del 18/07/2011 del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese è stata rigettata l'istanza di finanziamento, per le motivazioni di cui al preavviso di rigetto;

VISTO

il ricorso avverso il suddetto provvedimento, nel quale la Ditta sostiene che il mancato raggiungimento dei requisiti minimi di RLS e del fabbisogno di manodopera, accertato con il sopralluogo, era dovuto a cause indipendenti dalla propria volontà. La Ditta rappresenta quanto segue: "1) *nella primavera del 2010 si è provveduto alla semina degli orti e dei seminativi previsti nel PSA, come desumibile dalla dichiarazione dei redditi 2011 (relativa al 2010); 2) nella primavera 2011 le neviccate tardive e le consistenti piogge non hanno permesso la semina, tant'è che il 28/03/2011 veniva richiesta la proroga per la semina delle colture; la proroga è stata concessa per 30 giorni, ma le avversità atmosferiche non hanno comunque permesso l'entrata in campo dei mezzi per effettuare le operazioni e le lavorazioni del terreno per la successiva semina. Alla data del sopralluogo le parti del terreno che erano suscettibili di lavorazione erano regolarmente seminate e le colture in piena vegetazione, mentre piccole porzioni di terreno (molto argilloso) erano in attesa di essere lavorate e seminate, cosa che è avvenuto nei giorni successivi al sopralluogo; 3) le altre colture (ceraseto, vigneto, nocciolo, ecc.) inserite nel PSA sono risultate coerenti con lo stesso e in piena produzione". Infine, la Ditta afferma di aver ricevuto dalle organizzazioni contattate le certificazioni relative alla "Partecipazione a forme di aggregazione della produzione" e allo "Sviluppo sostenibile" solo in data 26/07/2011, nonostante che le richieste di adesione*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1822

DEL 12/04/2012

fossero state inoltrate tempestivamente. Per quanto sopra esposto, la Ditta chiede il riesame dell'istruttoria;

VISTO

il paragrafo 6.2.5 del Bando recante "Dimensioni minime dell'azienda", il quale stabilisce che l'azienda agricola nella quale il giovane intende insediarsi deve possedere, al momento dell'insediamento, le seguenti dimensioni aziendali:

- un Reddito Lordo Standard pari ad almeno 8 UDE;
- un fabbisogno di manodopera pari ad almeno 0,8 ULA;

VISTO

il Decreto Assessoriale n° 847/DecA/28 del 29/04/2011, recante "Attuazione misure del PSR 2007/2013. Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori". Modifica Decreto n° 2280/DecA/93 del 16/09/2009", il quale chiarisce *"che ai fini del soddisfacimento del requisito di Reddito Lordo Standard e Unità Lavorativa Annuo d'ingresso (omissis) i rispettivi valori devono essere determinati tenendo conto dell'effettiva capacità dell'azienda, alla data di presentazione della copia cartacea del PSA all'Amministrazione, di assicurarne il raggiungimento in condizioni di ordinarietà"*;

CONSIDERATO

che il sopralluogo in azienda è stato effettuato il 01/06/2011, circa 10 mesi dopo la presentazione del PSA, per cui nel suddetto lasso di tempo si erano verificate le condizioni agronomiche utili affinché la Ditta potesse realizzare una stabile organizzazione aziendale, in grado di confermare i valori di UDE e ULA indicati in domanda;

RITENUTE

non accoglibili le motivazioni addotte dalla Ditta per giustificare l'incoerenza dell'ordinamento colturale accertato con quello dichiarato nel PSA (mancata semina di orti e seminativi causata da avversità atmosferiche nella primavera 2011). Infatti, con l'accertamento effettuato in situ, il tecnico istruttore non ha rilevato condizioni (es. impianto di irrigazione) che provassero che in precedenza fossero state praticate le colture dichiarate nel PSA, come invece

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1822

DEL 12/04/2012

afferma la Ditta, e la stessa non ha presentato alcuna documentazione atta a dimostrarlo;

CONSIDERATO che le dimensioni aziendali possedute dalla Ditta, pari a un RLS di 6,96 UDE e a un fabbisogno di manodopera di 0,43 ULA, risultano inferiori alle dimensioni minime aziendali di ingresso fissate dal Bando, al punto 6.2.5 lett. A, in 8 UDE e 0,80 ULA;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot.n. 554 del 26/01/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Cossu Simone (CUAA C55SMN90E02I452Q);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato